

CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE – ZONA VALDINIEVOLE

ADUNANZA DEL GIORNO 19 APRILE 2018 DELIBERAZIONE n. 34

COMUNE	PERCENTUALE ABITANTI	PRESENTI	ASSENTI
Buggiano	7,32%	X (delega a Montecatini T.)	
Chiesina Uzzanese	3,78%	X	
Lamporecchio	6,23%		X
Larciano	5,31%	X	
Massa e Cozzile	6,62%		X
Montecatini Terme	16,94%	X	
Monsummano Terme	17,71%		X
Pescia	16,30%	X (delega a Montecatini T.)	
Ponte Buggianese	7,69%	X	
Pieve a Nievole	7,31%	X	
Uzzanò	4,79%	X	
TOTALE	100,00%		

Per la validità della seduta devono essere rappresentati la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50% dei Comuni della Zona.

La seduta si svolge il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi, 46.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento della Conferenza Zonale dell'Istruzione Valdinievole – Allegato A – Modifiche e integrazioni

Presiede in qualità di presidente della Conferenza Zonale per l'Istruzione della Valdinievole l'Assessore al Bilancio, Servizi Educativi e Politiche Formative, Politiche Sociali e Giovanili, Servizi Demografici, Partecipazione nonché Vice Sindaco del Comune di Montecatini Terme Dott. Ennio Rucco, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento della Conferenza Zonale approvato con Deliberazione n. 27 del 18/05/2017. Accertato il numero legale, di cui all'art. 13 del Regolamento sopracitato, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA CONFERENZA PER L'ISTRUZIONE

RICHIAMATA la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni” ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n.47/R del 08.08.2003 e al D.P.G.R. n. 41/R del 30/07/2013 e sue ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 27 del 18 maggio 2017, con la quale si procedeva all'individuazione della sede della conferenza zonale e all'approvazione del regolamento per il funzionamento della Conferenza;


PRESO ATTO di quanto indicato dalla Regione Toscana nell'incontro tra il Settore Educativo regionale, la Presidenza della Conferenza e il Coordinamento Zonale il 18.01.2018 a Firenze nonché degli esiti dello stesso in merito alle modifiche e integrazioni all'allegato A del medesimo Regolamento, qui integralmente riportato, al fine di rendere più chiaro lo schema organizzativo dalla Conferenza stessa, anche rispetto a quanto indicato nelle linee guida regionali;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese


DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo allegato A al Regolamento qui integralmente riportato recependo tutte le osservazioni del Settore Educativo regionale, al fine di rendere più chiaro lo schema organizzativo dalla Conferenza stessa, anche rispetto a quanto indicato nelle linee guida regionali (**il Regolamento con il nuovo allegato sono parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A**);
- 2) **DI DARE ATTO** che il precedente allegato A al regolamento (**allegato al presente atto sotto la lettera B**) si intende abrogato;
- 3) **INVIARE** il suddetto atto al settore educativo della Regione Toscana;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato dalla Conferenza Zonale dovrà essere approvato anche dai Consigli comunali di ciascun Comune della Valdinievole.

IL PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA ZONALE DELL'ISTRUZIONE
Dott. Ennio Ricco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Lilia Bagnoli



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE DEI COMUNI DELLA VALDINIEVOLE

Comuni di:

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

INDICE

Art. 1 - Obiettivi della Conferenza

Art. 2 - Composizione

Art. 3 - Funzioni e compiti

Art. 4 - Sede

Art. 5 - Approvazione del Regolamento, elezione del Presidente e Vicepresidente

Art. 6 - Competenze del Presidente

Art. 7 - Partecipazione e concertazione

Art. 8 - Assistenza alle sedute della Conferenza

Art. 9 - Relazioni tra gli organi e sistema di governance

Art. 10 - La struttura di supporto tecnico organizzativo

Art. 11 - L' organismo di coordinamento zonale educazione e scuola

Art. 12 - L' organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 13 - Voti esprimibili e validità delle sedute

Art.14 - Modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza

Art. 15 - Spese di funzionamento

Art. 16 - Norme di riferimento

Allegato «A» Organismi Conferenza Zonale

Allegato «B» Modalità calcolo dei voti

Art. 1 - Obiettivi della Conferenza

1. La Conferenza Zonale per l'Istruzione, di seguito indicata con «Conferenza», promuove e coordina interventi educativi unitari, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

2. La Conferenza si pone come obiettivi:

assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

- favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
- sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
- favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;

3. La Conferenza, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- omogenea qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

Art. 2 - Composizione

1. La Conferenza Zonale per l'Istruzione è formata da tutti i Sindaci o assessori delegati della Valdinievole.

2. Di norma, l'Assessore delegato è quello alla Pubblica Istruzione. La delega può essere formulata anche con validità temporale estesa, senza necessità di ripetizione per ciascuna seduta della Conferenza.

Art. 3 - Funzioni e compiti della Conferenza

1. La Conferenza approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi:

- per i servizi educativi per la prima infanzia;
- per gli interventi d'educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
- per gli interventi d'educazione non formale degli adulti;
- per la definizione dei progetti integrati d'area per lo sviluppo qualitativo del sistema d'istruzione;
- per l'espressione di parere sui piani comunali per il dimensionamento della rete delle Istituzioni scolastiche, determinando, in ordine di priorità, le variazioni della rete scolastica di carattere quantitativo, qualitativo e del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo;
- formula eventuali osservazioni utili alla realizzazione di nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo;
- per l'erogazione dei contributi per il diritto allo studio utilizzando gli appositi finanziamenti nazionali e regionali;
- formula eventuali osservazioni utili alla predisposizione di linee di indirizzo per gli ulteriori atti di programmazione.

Art. 4 - Sede

1. La sede della Conferenza Zonale per l'Istruzione è individuata con atto della Conferenza stessa.

Art. 5 - Approvazione del Regolamento, elezione del Presidente e Vicepresidente

1. La Conferenza, in sede costituente, è convocata e presieduta dal Sindaco o assessore delegato del Comune della Zona Valdinievole con il maggior numero di abitanti.

2. L'approvazione del Regolamento avviene con il voto favorevole dei Sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50% dei Comuni della Zona.

3. Il Presidente della Conferenza è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, resi in forma palese. In caso di mancata elezione dopo il primo scrutinio si procede a ballottaggio tra i due Sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Con le stesse modalità di cui al precedente comma viene eletto il Vicepresidente.

Art. 6 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente della Conferenza:

1. provvede alla convocazione della Conferenza ed alla formazione dell'ordine del giorno;
2. presiede la Conferenza;
3. rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.

Art. 7 - Partecipazione e concertazione

1. La Conferenza garantisce il confronto continuativo ed il coordinamento con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.

2. Nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:

- a) La Società della Salute della Valdinievole;
- b) Gli Enti e le Associazioni professionalmente qualificate presenti sul territorio;
- c) Le Agenzie educative presenti sul territorio
- d) Le Associazioni professionali nell'ambito dell'educazione
- e) Le Associazioni di categoria
- f) Le Associazioni di volontariato
- g) Le Organizzazioni Sindacali.

3. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante politico, secondo quanto previsto dal comma 5, articolo 6 ter della L.R. 32 /2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Assistenza alle sedute della Conferenza

1. Le sedute della Conferenza possono essere registrate magneticamente.
2. Le deliberazioni della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente e dal Segretario della Conferenza zonale.
3. Le delibere adottate sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune ove ha sede la Conferenza.

Art. 9 - Relazioni tra gli organi e sistema di governance

1. Gli organismi del sistema di governance previsti dalla normativa regionale a supporto della Conferenza Zonale sono i seguenti, composti così come indicati nell'Allegato A del presente regolamento:

- La struttura di supporto tecnico-organizzativo,
- La Segreteria della Conferenza Zonale
- L' organismo di coordinamento zonale educazione e scuola,
- L' organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale.

2. Essi agiscono secondo una logica di collaborazione e di integrazione in vista delle finalità condivise da raggiungere.
3. La struttura di supporto tecnico-organizzativo assicura il necessario scambio di documentazioni tra i diversi organismi, nonché un report annuale sulle attività rispettivamente svolte, evidenziandone punti di forza e criticità.
4. Il processo di governo del sistema si sviluppa attraverso:
 - a. appositi indirizzi, emanati dalla Conferenza nella fase iniziale di elaborazione dei Piani Educativi di Zona, preceduti da un'analisi effettuata con il supporto diretto degli organismi tecnici di cui ai successivi Artt.11 e 12 sulle precedenti programmazioni;
 - b. la predisposizione degli schemi di programmazione a cura della struttura di supporto tecnico-organizzativo, sulla base dei suddetti indirizzi e con il coinvolgimento degli organismi di cui ai successivi Artt.11 e 12;
 - c. approvazione della progettazione definitiva con deliberazione da parte della Conferenza.

Art. 10 - La struttura di supporto tecnico organizzativo

1. È costituito un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima, con il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti su tutte le materie di competenza.
2. Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i Comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.
3. La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zionali di cui ai successivi articoli 10-11, per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi.
4. La struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata in apposito provvedimento; essa è composta da un rappresentante dell'ufficio educativo/scolastico di ogni Comune della Zona Valdinievole. La struttura partecipa ai lavori preparatori delle sedute della Conferenza, nonché ad appositi incontri di confronto tecnico indetti dal Coordinatore della Struttura stessa.
5. Alla struttura tecnica è preposto un Coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno. Il Coordinatore è individuato nella figura dotata di responsabilità diretta verso l'esterno dell'ufficio educativo/scolastico dell'Ente presso cui ha sede la Conferenza. Tale figura assicura, di concerto e secondo le direttive del Dirigente eventualmente preposto, la redazione e l'adozione degli atti amministrativi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, necessari a facilitare i lavori e ad attuare le decisioni della Conferenza, con conseguente responsabilità tecnica e amministrativa.
6. La costituzione della struttura, nelle sue articolazioni e modalità operative, è deliberata dalla Conferenza di Zona, su proposta formulata dal Presidente.

Art. 11 - L' organismo di coordinamento zonale educazione e scuola

1. È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi in materia educativa e scolastica, che fornisce consulenza tecnico-pedagogica alla struttura tecnica di supporto per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione.

2. L'organismo di coordinamento è composto di operatori dotati di competenze specifiche in ambito pedagogico e didattico, garantisce la coerenza delle iniziative rivolte a bambini e ragazzi in età scolare da parte delle Istituzioni scolastiche, coordinate nella Rete di scuole, assicurando la co-progettazione tra Enti locali e scuole.

3. Nell'ambito del provvedimento costitutivo o di aggiornamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola, la Conferenza individua un coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno.

4. L'organismo di coordinamento assicura l'integrazione degli interventi in ambito scolastico ed educativo mediante il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non), realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici, e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

5. Partecipano di diritto ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro i referenti delle istituzioni scolastiche e dei Comuni interessati e competenti nei diversi temi trattati.

6. Ogniqualvolta siano trattate materie di competenza di istituzioni od organismi specifici, quali la Provincia, la Società della salute e la Asl, le parti sociali, le associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale, le università i rappresentanti di tali enti sono invitati a partecipare ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro.

7. I tavoli tecnici/gruppi di lavoro sono costituiti nell'ambito del provvedimento della Conferenza in cui è definita la struttura di supporto tecnico organizzativo, in coerenza con gli atti di indirizzo strategico e gli accordi in essere con le istituzioni scolastiche.

Art. 12 - L' organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia

1. Al fine di garantire, al contempo, coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza zonale per l'istruzione costituisce o aggiorna, con apposita deliberazione, l'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, previsto dalla L.R. 32/2002 e dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) supportare la Conferenza zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;

b) promuovere la formazione permanente del personale operante nei servizi;

c) definire principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi;

d) supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione delle strategie educative nei servizi alla prima infanzia, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuovere la partecipazione attiva delle famiglie nei servizi e ai percorsi di educazione familiare appositamente organizzati;

f) promuovere la continuità educativa da zero a sei anni, assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia;

g) sviluppare l'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, applicando criteri condivisi e approvati dalla Conferenza;

h) operare il necessario raccordo con la ASL per le problematiche riconducibili alla competenza sanitaria;

i) verificare, nei servizi privati autorizzati e accreditati, le modalità di gestione corrispondenti ai parametri di accreditamento, attivando se necessario azioni di tutoraggio.

3. Nell'organismo di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia (D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modifiche ed integrazioni).

4. L'organismo di coordinamento pedagogico zonale agisce in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste da appositi atti della Conferenza zonale, emanati previo confronto con le figure aventi diritto a parteciparvi.

5. L'organismo di coordinamento, con il concorso dei responsabili dei servizi educativi a titolarità pubblica operanti sul territorio, garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati della Zona, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (nidi, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.

6. L'organismo di coordinamento prevede e organizza almeno due incontri l'anno con tutti i referenti dei servizi alla prima infanzia attivi sul territorio, al fine di ricevere feed back sul proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.

Art. 13 - Voti esprimibili e validità delle sedute

1. Nel corso dei lavori della Conferenza ogni Sindaco rappresenta il numero dei voti calcolati con le modalità riportate nell'allegato B del presente regolamento.

2. Per la validità della seduta devono essere rappresentati la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50% dei Comuni della Zona.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.14 - Modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza

1. Il presidente provvede alla convocazione della Conferenza inviando il relativo ordine del giorno con un preavviso di almeno 10 giorni.

2. In casi di urgenza la Conferenza può essere convocata mediante partecipazione da comunicare almeno 48 ore prima della seduta tramite mail e/o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e previo deposito dell'ordine del giorno presso la segreteria della Conferenza.

3. L'ordine del giorno della Conferenza viene comunicato all'assessore provinciale alla Pubblica Istruzione.

4. Ogni sindaco può richiedere la convocazione della Conferenza e l'inserimento di un particolare argomento all'ordine del giorno dell'assemblea successiva.

5. Il Presidente, con il consenso dei presenti, può modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Con il consenso unanime di tutti i componenti la Conferenza può integrare l'ordine del giorno con nuovi argomenti.

6. I sindaci componenti la Conferenza possono portare all'attenzione dell'assemblea interrogazioni ed interpellanze presentate nel proprio consiglio comunale, chiedendo per esse una discussione ed una risposta della Conferenza stessa.

7. Le sedute della Conferenza sono di norma pubbliche, se non diversamente stabilito dal Presidente.

Art. 15 - Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento degli organismi di supporto alla Conferenza sono sottoposte annualmente all'approvazione della Conferenza, che ne determina anche il criterio di riparto tra gli enti partecipanti.

2. I rapporti tra gli enti partecipanti alla Conferenza e ulteriori elementi di dettaglio operativo sono riportati in apposito accordo stipulato tra i Comuni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Art. 16 - Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002 e relative disposizioni attuative.

CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
COMUNI ZONA VALDINIEVOLE

COORDINATORE


Segreteria Conferenza Zonale

Responsabile Settore Educazione e Istruzione del Comune Sede della Conferenza

Referente struttura di supporto tecnico organizzativo.

(Dirige la Segreteria della Conferenza con il personale amministrativo assegnato.

Sovrintende alla gestione degli Organismi di coordinamento con il personale amministrativo e con il personale con competenze pedagogiche assegnato)



ALLEGATO «B» - MODALITA' DI CALCOLO DEI VOTI

COMUNE	ABITANTI	* PERCENTUALE
BUGGIANO	8.825	7,32%
CHIESINA UZZANESE	4.552	3,78%
LAMPORECCHIO	7.508	6,23%
LARCIANO	6.394	5,31%
MASSA E COZZILE	7.983	6,62%
MONTECATINI TERME	20.409	16,94%
MONSUMMANO TERME	21.338	17,71%
PESCIA	19.644	16,30%
PONTE BUGGIANESE	9.266	7,69%
PIVE A NIEVOLE	8.804	7,31%
UZZANO	5.770	4,79%
.....		
TOTALE	120.493	100,00%

Per la validità della seduta devono essere rappresentati la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50% dei Comuni della Zona.

* Fonte: ISTAT. Elaborazioni: Ufficio Statistica Provincia di Pistoia al 31.12.2015

ALLEGATO A

CONFERENZA ZONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE COMUNI ZONA VALDINIEVOLE

Montecatini Terme; Monsummano Terme; Pescia; Pieve a Nievole; Buggiano; Ponte Buggianese,
Massa e Cozzile; Lamporecchio; Larciano; Uzzano; Chiesina Uzzanese.

